



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e  
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**  
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) – [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

**N.I. 36/2018**

**Agli Associati Comufficio  
Loro Sedi**

Milano, 5 giugno 2018

**Oggetto: Impianti stradali di distribuzione di carburanti: obblighi fiscali di fatturazione elettronica delle cessioni di benzina e gasolio e di trasmissione telematica dei corrispettivi.**

Facciamo seguito alle richieste d'informazione pervenute sul tema in oggetto, per allegarvi una nota redatta a cura del **Dr. Francesco Scopacasa** nella quale sono evidenziati gli obblighi fiscali e le relative decorrenze, per gli impianti di distribuzione stradale di carburante per le cessioni di benzina e gasolio sia in tema di **fatturazione elettronica** sia in tema di **trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Venturini

[comelab@comufficio.it](mailto:comelab@comufficio.it)

**COMITATO  
Co Me Lab**  
COSTRUTTORI METROLOGIA LABORATORI

APP Comufficio



Aderente a



Premio E-proc



## Obblighi fiscali di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di carburanti effettuate dagli impianti stradali di distribuzione.

a cura del Dr. Francesco Scopacasa – giugno 2018

### Premessa

La Legge di bilancio per il 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato la disciplina delle cessioni e degli acquisti di **benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori**, introducendo importanti novità sotto un duplice profilo.

Da un lato, ha posto l'obbligo della fatturazione elettronica per l'intera filiera che va dalla produzione fino al consumo, anticipandone peraltro la decorrenza al 1° luglio 2018 rispetto al termine del **1° gennaio 2019 che è invece stabilito in via generale per gli altri settori economici**. In particolare, per i distributori stradali è stabilito l'obbligo di emettere la **fattura elettronica** per le cessioni effettuate verso i soggetti passivi IVA e di effettuare la **trasmissione telematica dei corrispettivi** per le cessioni effettuate verso i privati consumatori.

D'altro lato, la medesima Legge di bilancio ha modificato i criteri che consentono ai soggetti passivi la detrazione dell'IVA assolta, nonché la deduzione ai fini delle imposte sui redditi del costo sostenuto per l'acquisto dei carburanti, abrogando la ormai datata disciplina di controllo della c.d. scheda carburanti e sostituendola con la tracciabilità del pagamento da eseguire con mezzi elettronici (carte di debito, di credito o prepagate) o altri mezzi (bonifici, assegni, ecc.) che sono stati puntualmente indicati con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 73203 del 4 aprile 2018.

### Obbligo della fatturazione elettronica

A partire **dal 1° luglio 2018**, le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori** dovranno pertanto necessariamente essere documentate con l'emissione di una fattura elettronica se effettuate nei confronti di **soggetti passivi IVA** che, peraltro, saranno obbligati a richiederla.

In merito l'Agenzia delle entrate ha precisato (**Circ. n. 8/E del 30.4.18**) che le predette cessioni vanno riferite **solo** alla **benzina e gasolio** destinati a essere utilizzati come carburanti per motori **per uso autotrazione**. Pertanto l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 **non riguarda**:

- le cessioni di benzina e gasolio per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e simili (e, anche se non sono stati espressamente richiamati, per motori di aeromobili, navi o imbarcazioni); per tali cessioni l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019;
- le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione (GPL, metano, ecc.); anche per tali cessioni l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019. Tuttavia l'Agenzia delle entrate ha precisato che fino a tale data, per consentire la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell'IVA ad essa relativa, i soggetti passivi potranno documentare detta spesa con le modalità finora in uso (cioè, in pratica, potranno continuare ad utilizzare la scheda carburante di cui al DPR n. 444/97, seppur abrogato, ovvero, facoltativamente, anche mediante emissione di fattura elettronica.

L'emissione della fattura nei confronti dei soggetti passivi d'imposta (imprenditori o professionisti), dovrà avvenire in forma elettronica **tramite il Sistema di Interscambio**, nel rispetto dei formati



Fondata nel 1945

e delle relative **regole tecniche** secondo quanto disposto dal **provvedimento del direttore dell'Agazia delle entrate emanato in data 30 aprile 2018**.

Il dati da riportare nella fattura per le cessioni di benzina e gasolio sono quelli stabiliti, in via generale dal decreto IVA, compresi i dati identificativi del cessionario, nella forma completa stabilita dall'art. 21 per la fattura ordinaria, ovvero nella forma ridotta al solo codice fiscale o partita IVA stabilita dall'art. 21-bis per la fattura semplificata.

Al fine di agevolare il rapido e sicuro inserimento di tali dati, l'Agazia delle entrate metterà a disposizione prossimamente un servizio nel proprio sito web per mezzo del quale tutti i soggetti IVA potranno registrarsi e ricevere i propri dati identificativi inseriti in un "QRcode" che, stampato su un supporto cartaceo ovvero memorizzato in uno "smartphone" potrà essere esibito al momento del rifornimento del carburante e potrà quindi essere automaticamente rilevato dall'addetto e immesso in fattura tramite un apposito dispositivo che ne consenta la lettura. Naturalmente tale metodo potrà essere utilizzato, dal 1° gennaio 2019, anche per le fatture elettroniche relative agli acquisti delle altre tipologie di beni o servizi.

E' stato inoltre precisato che la targa o altro estremo identificativo del veicolo (casa costruttrice, modello, ecc.), attualmente previsti come obbligatori nella c.d. "scheda carburante", non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche ma potranno comunque essere inseriti facoltativamente in fattura. A tale scopo potrà essere utilizzato il blocco «AltriDatiGestionali» compilando il «TipoDato» con la stringa "TARGA" e il «RiferimentoTesto» con la targa del mezzo per il quale si effettua il rifornimento (e non il campo "MezzoTrasporto" che era stato invece indicato nelle "Motivazioni" allegate al provvedimento).

Infine, come ulteriore semplificazione è stato stabilito che se nei confronti di un soggetto passivo viene effettuato, ad esempio, un rifornimento di benzina per il veicolo aziendale e presso il medesimo impianto stradale di distribuzione viene contestualmente eseguito un diverso intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero sono effettuati acquisti di beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, potrà essere emessa una sola fattura elettronica che documenti cumulativamente tali operazioni.

### **Trasmissione telematica dei corrispettivi**

Il recente **provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate n. 106701 del 28 maggio 2018**, adottato d'intesa con l'Agazia delle dogane e dei monopoli e sentito il Ministero dello sviluppo economico, ha individuato i soggetti obbligati ed ha definito le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio effettuate a partire dal 1° luglio 2018 nei confronti di **privati consumatori** per i quali **non è stata emessa la fattura elettronica**.

In particolare, è stato stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei **corrispettivi giornalieri** derivanti dalle **cessioni di benzina e gasolio** destinati a essere utilizzati come carburanti per motori sono obbligatorie **a partire dal 1° luglio 2018 limitatamente ai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica** (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) **e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante**.

In sostanza delle circa ventunomila stazioni stradali di distribuzione di carburanti, il termine del 1° luglio 2018 interessa solo duemila circa di esse (c.d. "ghost station"); per le rimanenti stazioni,



Fondata nel 1945

con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definiti i termini di **avvio graduale dell’obbligo** e il termine **ultimo** è stato fissato **al 1° gennaio 2020**.

Per quanto riguarda i dati da memorizzare e trasmettere, è stato predisposto un tracciato contenente:

- a) i **corrispettivi giornalieri** derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
- b) le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del **registro di carico e scarico** dei prodotti energetici assoggettati ad accisa (art. 25, c. 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Questo tracciato, denominato “Tracciato unico\_Cessione carburanti & Registro C/S” è pubblicato nell’apposita sezione del Portale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, ed è riportato inoltre il **provvedimento** n. 106701 del 28 maggio 2018.

Per scaricare i documenti collegarsi al seguente link:

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/trasmissione-telematica-dei-corrispettivi-relativi-alle-cessioni-di-benzina-e-di-gasolio> .

In conclusione, mentre i dati relativi al registro di C/S saranno oggetto di un futuro provvedimento, dal 1° luglio 2018 i (soli) soggetti obbligati, come sopra individuati, dovranno memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli con **cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo** a quello di riferimento, i **corrispettivi giornalieri** derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

